

Commissione di Vigilanza sui  
Fondi Pensione



**COVIP**

# BOLLETTINO

Anno 17 - N. 4



**COVIP**

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**BOLLETTINO**

Anno 17 N. 4

**IV/2021**

BOLLETTINO DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  
Trimestrale

*Redazione*

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,  
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

*Registrazione* Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

---

*Direttore responsabile* Elisa Lamanda

*Segreteria di redazione* Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

*Comitato di redazione* Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

---

# Sommario

## PROVVEDIMENTI COVIP

---

### Sanzioni

---

Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 9/2021	6
Provvedimento d'urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 10/2021	11

### Risposte a quesiti

---

#### Ottobre 2021

Oggetto: Risposta a quesito in merito all'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005 in caso di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 41 del Decreto lgs. 148/2015 <i>(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)</i>	15
---	----

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

---

### Albo

---

Cancellazioni	17
---------------	----

### Altri provvedimenti

---

Approvazioni di modifiche statutarie	18
--------------------------------------	----

## **FONDI PENSIONE APERTI**

---

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche regolamentari 20

## **PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo**

---

### **Altri provvedimenti**

---

Variazioni 21

## **FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

---

### **Albo**

---

Cancellazioni 22

Variazioni 25

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazione di modifiche statutarie 27

## PROVVEDIMENTI COVIP

### SANZIONI

---

#### Provvedimento d’urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 9/2021

---

#### COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

#### IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO il vigente Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della COVIP;

VISTO, l’art. 3, comma 1, lett. *h*), del citato Regolamento, che prevede che il Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza della Commissione;

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato [omissis] (di seguito: FONDO), [omissis], sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO e sulla documentazione dallo stesso trasmessa, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 9 marzo 2021 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che nello specifico, il D.M. n. 166/2014, all'art. 1, comma 1, lettera u), considera quali “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: TUF o Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3-bis, lettera a), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165, ha disposto che “la definizione di “derivati” contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera u), del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Ciò in ragione delle modifiche nel frattempo intervenute nel Decreto lgs. n. 58/1998;

CONSIDERATO che il concetto di “derivati” valevole ai fini della normativa nazionale sui limiti agli investimenti dei fondi pensione, va quindi individuato nella normativa nazionale richiamata, la quale all'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 individua gli strumenti finanziari derivati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per “strumenti derivati”: “*gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c)*” del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali “derivati” tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati

connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le argomentazioni degli interessati [omissis] non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana di cui all’art. 1, comma 2-ter), lettera a), del TUF [omissis];

[omissis]

RITENUTO, in aggiunta, che non possa trovare accoglimento la posizione degli interessati secondo cui i “certificati” e gli “strumenti finanziari strutturati” sarebbero categorie distinte da quelle dei “derivati”;

RITENUTO che in ogni caso, anche qualora non fossero “derivati”, gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI non sarebbero riconducibili alla categoria degli “strumenti finanziari”, nella quale i fondi pensione possono investire in virtù dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 166/2014, con l’effetto che non avrebbero potuto dunque, più in generale, formare oggetto dell’investimento delle disponibilità del fondo pensione (comportamento questo che sarebbe, comunque, sanzionabile);

[omissis];

RITENUTO, nel complesso, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014

[omissis];

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché di un *Advisor* finanziario, non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO;

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui limiti agli



investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

#### DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 9 marzo 2021, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

e

– [omissis]: euro 18.000,00 (diciottomila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

di pubblicare la Deliberazione sanzionatoria, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*, decorsi i termini per l'impugnazione della stessa<sup>1</sup>.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati.

[omissis]

Roma, 26 ottobre 2021

Il Presidente  
Mario Padula

---

<sup>1</sup> Avverso questa Deliberazione i Consiglieri interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. In sede cautelare il TAR Lazio ha disposto l'anonimizzazione della pubblicazione del presente provvedimento sanzionatorio con esclusione, quindi, dell'indicazione, per l'intera durata della pubblicazione della gravata Delibera, dei dati identificativi del FONDO, dei Consiglieri e del FONDO medesimo. In ottemperanza a tale pronunciamento, la presente Deliberazione è pubblicata in forma anonima.

---

**Provvedimento d’urgenza del Presidente adottato il 26 ottobre 2021 n. 10/2021**

---

COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];

VISTO il vigente Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della COVIP;

VISTO, l’art. 3, comma 1, lett. h), del citato Regolamento, che prevede che il Presidente della COVIP adotti, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza della Commissione;

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato [omissis] (di seguito: FONDO), [omissis], sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO e sulla documentazione dallo stesso trasmessa, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 9 marzo 2021 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata l’omessa vigilanza sul rispetto da parte del FONDO di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO che nello specifico, il D.M. n. 166/2014, all'art. 1, comma 1, lettera *u*), considera quali “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: TUF o Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 3-*bis*, lettera *a*), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165, ha disposto che “*la definizione di “derivati” contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera u), del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*”. Ciò in ragione delle modifiche nel frattempo intervenute nel Decreto lgs. n. 58/1998;

CONSIDERATO che il concetto di “derivati” valevole ai fini della normativa nazionale sui limiti agli investimenti dei fondi pensione, va quindi individuato nella normativa nazionale richiamata, la quale all'art. 1, comma 2-*ter*), lettera *a*), del Decreto lgs. n. 58/1998 individua gli strumenti finanziari derivati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-*ter*), lettera *a*), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per “strumenti derivati”: “*gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c)*” del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali “derivati” tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri

contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, le argomentazioni degli interessati [omissis], non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana di cui all’art. 1, comma 2-ter), lettera a), del TUF [omissis];

[omissis];

RITENUTO, in aggiunta, che non possa trovare accoglimento la posizione degli interessati secondo cui i “certificati” e gli “strumenti finanziari strutturati” sarebbero categorie distinte da quelle dei “derivati”;

RITENUTO che in ogni caso, anche qualora non fossero “derivati”, gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI non sarebbero riconducibili alla categoria degli “strumenti finanziari”, nella quale i fondi pensione possono investire in virtù dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 166/2014, con l’effetto che non avrebbero potuto dunque, più in generale, formare oggetto dell’investimento delle disponibilità del fondo pensione (comportamento questo che sarebbe, comunque, sanzionabile);

[omissis];

RITENUTO, nel complesso, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché di un *Advisor* finanziario, non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO che le violazioni accertate siano imputabili a titolo di colpa ai Sindaci del FONDO;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alla sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Collegio sindacale del FONDO;

[omissis];

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

cui all'art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 e all'omessa vigilanza da parte dei Sindaci sul rispetto di tali previsioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

#### DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 9 marzo 2021, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per per la mancata vigilanza sul rispetto dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [omissis], componente del Collegio sindacale [omissis]: euro 600,00 (seicento/00);
- [omissis], componente del Collegio sindacale [omissis]: euro 600,00 (seicento/00);
- [omissis], componente del Collegio sindacale [omissis]: euro 600,00 (seicento/00);
- [omissis], componente del Collegio sindacale [omissis]: euro 600,00 (seicento/00);

e

- [omissis]: euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

di pubblicare la Deliberazione sanzionatoria, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*, decorsi i termini per l'impugnazione della stessa<sup>2</sup>.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati.

[omissis]

Roma, 26 ottobre 2021

Il Presidente  
Mario Padula

---

<sup>2</sup> Avverso questa Deliberazione i Sindaci interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. In sede cautelare il TAR Lazio ha disposto l'anonimizzazione della pubblicazione del presente provvedimento sanzionatorio con esclusione, quindi, dell'indicazione, per l'intera durata della pubblicazione della gravata Delibera, dei dati identificativi del FONDO, dei Sindaci e del FONDO medesimo. In ottemperanza a tale pronunciamento, la presente Deliberazione è pubblicata in forma anonima.

## RISPOSTE A QUESITI

---

### Ottobre 2021

Oggetto: Risposta a quesito in merito all'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005 in caso di cessazione del rapporto di lavoro ex art. 41 del Decreto lgs. 148/2015

*(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)*

---

Si fa riferimento alla nota del ...u.s. con la quale codesto FONDO ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità che il riscatto ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005 possa essere esercitato dagli iscritti interessati dal Contratto di espansione sottoscritto in data ... tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ... e le OO.SS.

Tale Contratto risulta regolato dall'art. 41 del Decreto lgs. 148/2015, come sostituito dall'art. 26-*quater* del Decreto-legge 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019 e come successivamente modificato dall'art. 1, comma 349, della Legge 178/2020. Ai sensi della succitata normativa, il Contratto di espansione sottoscritto in sede governativa prevede assunzioni a tempo indeterminato, formazione e riqualificazione del personale in organico e un piano di esodo anticipato del personale prossimo al pensionamento.

L'esodo riguarda, in particolare, i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il ... e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile a carico dell'AGO, o delle forme sostitutive o esclusive della stessa gestite dall'INPS, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla Circolare INPS n. 48/2021.

Quale incentivo all'esodo, il datore riconosce, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Nello specifico, codesto FONDO intende conoscere se l'ipotesi suddetta possa essere ricondotta, per analogia, alla fattispecie di riscatto per "mobilità" prevista - unitamente alle ulteriori fattispecie di riscatto per cassa integrazione - dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005.

In merito alle fattispecie di riscatto contemplate dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005, si ricorda che la COVIP, nei suoi "Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 242/2005 — Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni", adottati con deliberazione del 28 novembre 2008, ha sottolineato che fattore comune a tutte le ipotesi previste dalla citata previsione normativa è il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro. In una risposta a quesito del settembre 2014 la COVIP ha ulteriormente chiarito

che la ratio, sottesa all'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005, che accomuna le varie fattispecie ivi considerate, è da individuarsi nella tutela dell'iscritto in presenza di particolari situazioni di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di totale sospensione dell'attività lavorativa.

Sulla scorta di tali considerazioni, con risposte a quesito dell'ottobre 2013 e del febbraio 2016, è stata riconosciuta l'applicazione dell'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005 anche alle cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti all'adesione a piani di accompagnamento alla prestazione pensionistica ex art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. esodo incentivato), in ragione degli elementi di analogia esistenti con la fattispecie della "mobilità": cessazione del rapporto di lavoro ed erogazione di una prestazione a sostegno del reddito.

Nella risposta a quesito dell'ottobre 2013 è stato, inoltre, posto in evidenza che sussistono nell'ordinamento altre fattispecie analoghe alla mobilità e all'esodo incentivato come ad esempio le prestazioni erogate dal c.d. "Fondo esuberi" a favore dei dipendenti del settore del credito, così come anche previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Di recente, poi, l'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza d'interpello n. 330 dell'11 maggio 2021, richiamando anche le precedenti risposte a quesito della COVIP, ha espresso l'avviso che possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005 anche il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono all'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 14, comma 3, del Decreto-legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020.

Detto articolo prevede la possibilità - in deroga al temporaneo blocco dei licenziamenti introdotto a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei riguardi dei datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei previsti trattamenti di integrazione salariale ovvero dell'esonero dei contributi previdenziali - di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo. A tali lavoratori è comunque riconosciuta la c.d. NASpI.

Come rilevato dall'Agenzia, la disponibilità dei lavoratori a aderire all'accordo collettivo aziendale ex articolo 14, comma 3, del Decreto-legge 104/2020 non può essere considerata in modo avulso dal contesto della peculiare procedura attivata, volta a garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche, anche con il riconoscimento di prestazioni di sostegno al reddito (NASpI), e volta, altresì, a gestire gli esuberi di personale, evitando licenziamenti collettivi.

Nel complesso, pur variando, a seconda della normativa di riferimento, i presupposti legittimanti le varie forme di esodo incentivato sopra indicate e le forme di tutela assicurate ai lavoratori esodati, vi sono evidenti elementi di analogia tra le stesse che inducono a trattarle in modo omogeneo.

Si esprime, pertanto, l'avviso che anche nel caso di esodo anticipato collegato ad un contratto di espansione, di cui all'art. 41 del Decreto lgs. 148/2015, possa essere esercitata la facoltà di riscatto parziale prevista dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. 252/2005.



## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### ALBO

#### Cancellazioni

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE INPS - FONDINPS in forma abbreviata FONDINPS</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 500 Sezione FONDINPS
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	21 dicembre 2021

---

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 106 I sezione Fondi Pensione Negoziali
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	22 ottobre 2021

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO SIRIO</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 164 I sezione Fondi Pensione Negoziali
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	15 dicembre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 123 I sezione Fondi Pensione Negoziali
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	21 dicembre 2021

---

## FONDI PENSIONE APERTI

### Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PLURIFONDS IL FONDO PENSIONE APERTO DI ITAS VITA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 40 II sezione Fondi Pensione Aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	ITAS VITA SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifica regolamentare</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 novembre 2021

---

## PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

### **Altri provvedimenti**

Approvazioni di modifiche regolamentari

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>GENERAZIONE PREVIDENTE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5102  III sezione – Piani individuali pensionistici
<b>Società che esercita l'attività</b>	GENERALI ITALIA SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	6 ottobre 2021

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Albo

#### Cancellazioni

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLE SOCIETA' PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL GRUPPO BNL</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1568 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 ottobre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1192 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	6 ottobre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO ASSIMOCO - FONDO PENSIONE</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1510 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BIVERBANCA</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1627 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA MONTEDISON - FONDO PENSIONE</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1077 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DIPENDENTI LLOYD ADRIATICO</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1426 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1640 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---



## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Albo

#### Variazioni

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI GRUPPO ASSIMOCO</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1567 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVID</b>	<b>Variazione sede legale da Via Cassanese, 224 – 20090 SEGRATE (MI) a Via Giovanni Spadolini, 7 - Centro Leoni - Edificio B - 20141 MILANO (MI)</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 ottobre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1645 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVID</b>	<b>Variazione sede legale da Via Università, 1 - 43100 - PARMA (PR) a Via La Spezia, 138/A - 43126 PARMA (PR)</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 ottobre 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1294 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Fondo in liquidazione</b>
<b>Data provvedimento</b>	17 dicembre 2021

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### **Altri provvedimenti**

Approvazione di modifiche statutarie

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SAN PAOLO</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1222 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	<b>Approvazione di modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	16 dicembre 2021

---



---

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

**[www.covip.it](http://www.covip.it)**